



IV

STATUTO

Art.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi della Legge 383/2000 e del Regolamento della Regione Campania n° 7 del 12 Ottobre 2011, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale "BARCOLLO MA NON MOLLO FRANCESCA TAMBARO", con sede in Villaricca (NA) in Corso Italia 3.

La durata del sodalizio è illimitata.

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della regione Campania.

Art. 2 – FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli aderenti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e

Associazione di promozione sociale "Barcollo ma non mollo Francesca

Tambaro"

nei limiti della normativa vigente.

In particolare, l'Associazione propone l'adozione di qualunque iniziativa idonea a contribuire al miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei soggetti affetti da malattie leucemiche:

- a) Destinando apposite borse di studio, agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie e dei linfomi;*
- b) Promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione e la cura delle leucemie e dei linfomi;*
- c) Promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l'assistenza domiciliare ai pazienti;*
- d) Nell'ambito di quanto previsto al punto b), promuovere la formazione di nuovi ricercatori;*
- e) Facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle Autorità, enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie e ai linfomi, alla loro importanza sociale, e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;*
- f) Collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;*
- g) Collaborare con le Autorità, istituti e servizi dipartimentali universitari e con*

Associazione di promozione sociale "Barcollo ma non mollo Francesca

Tambaro"

le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie.

h) Aiutare le persone colpite da leucemia, ed in particolare i bambini, a convivere con la malattia affrontandola con la risoterapia, consapevoli che il riso porti degli enormi benefici agli ammalati.

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà:

a) organizzare convegni, raduni ed incontri, al fine di intrecciare momenti preventivi con momenti curativi;

b) collaborare con enti pubblici e privati nazionali ed esteri, e con organizzazioni internazionali aventi analoghe finalità, nell'ottica di perseguire gli sforzi organizzativi;

c) raccogliere fondi da destinare alle attività innanzi enunciate;

d) stipulare convenzioni collegate ai fini da perseguire;

e) svolgere attività di qualsiasi genere, economiche e commerciali connesse con le finalità sopra indicate, compiere atti e tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare, e quant'altro necessario per la realizzazione diretta o indiretta degli scopi organizzativi.

Art. 3 - SOCI

E' garantita la democraticità della struttura, la piena parità di trattamento e di posizione dei soci. Sono "soci fondatori" dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto. Sono "soci operativi" le persone fisiche che aderiscono all'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. Sono "soci sostenitori" tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante

conferimento in denaro o in natura.

Il consiglio direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, singolo di cui all'art. 2532 comma 2 C.C., senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono esclusi partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Il numero dei soci è illimitato. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:

- a) nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.*
- b) L'ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'associazione.*
- c) I Soci cessano di appartenere all'associazione per dimissioni volontarie, per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate, per mancato versamento della quota associativa per l'esercizio sociale in corso, per decesso, per comportamento contrastante con gli scopi statuari, per persistente violazione degli obblighi statuari.*
- d) Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione, che vengono presentate nelle forme e nelle modalità stabilite nell'eventuale Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo.*

L'eventuale respingimento della domanda deve essere verbalizzato e



comunicato al richiedente in forma scritta, per posta, via fax o via mail, consentendo all'interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall'avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà il Collegio dei Probiviri.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. La quota associativa a carico dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota è annuale, non è trasferibile, così come la carica associativa, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I Soci hanno il diritto:

- *Di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;*
- *Di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;*
- *Di partecipare alle attività promosse dal sodalizio;*
- *Di usufruire di tutti i servizi dell' associazione;*
- *Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.*

I Soci sono obbligati:

- *A osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;*
- *A versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo;*
- *A svolgere le attività preventivamente concordate;*
- *A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.*

Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività istituzionale prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Art. 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Associazione di promozione sociale "Barcollo ma non mollo Francesca
Tambaro"

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- *Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del sodalizio;*
- *Eventuali fondi di riserva;*
- *Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio*

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- *Contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;*
- *Contributi da privati;*
- *Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche;*
- *Donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;*
- *Rimborsi derivanti da convenzioni;*
- *Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;*
- *Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ai sensi del D.M. 25/95.*
- *Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000*
- *Fondi pervenuti da raccolte pubbliche occasionalmente, anche mediante offerte di bene di modico valore.*

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente..

ART.6 - QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo della quota associativa da corrispondere annualmente all'Associazione.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

Associazione di promozione sociale "Barcollo ma non mollo Francesca
Tambaro"

- *L'Assemblea dei soci;*

- *Il Consiglio Direttivo.*

ART. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare mezzo posta, e mail o fax ai soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con l'indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno, ovvero mediante affissione in bacheca all'interno della sede legale o operativa.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art.9 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata per:

- *Approvare il rendiconto economico-finanziario;*
- *Determinare le linee generali programmatiche dell'attività del sodalizio;*
- *Approvare l'eventuale regolamento interno;*
- *Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;*
- *Eleggere eventualmente i membri del Collegio dei Probiviri;*
- *Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al*

suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 10 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno)

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve col voto favorevole di tre quarti dei soci.

Art. 11 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti che restano in carica per quattro anni, possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una



volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Compete al consiglio direttivo:

- *compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;*
- *fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;*
- *fissare l'importo della quota sociale annuale e accogliere o meno le richieste di ammissione a socio;*
- *Sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario;*
- *Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;*
- *Eleggere il presidente, il vice presidente, segretario, tesoriere ed eventuali consiglieri;*
- *Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;*
- *Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.*

Art. 13 -Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere, Collegio dei Proviviri.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e presiede il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie

Il presidente inoltre:

- *Da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo*
- *Ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei*

Associazione di promozione sociale "Barcollo ma non mollo Francesca

Tambaro"

terzi e in giudizio;

- *E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni da Enti e da privati, rilasciandone quietanze;*
- *Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa*
- *Presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo*
- *In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.*

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente

Il Vice Presidente:

-sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento

Il Segretario

- *predispone lo schema del rendiconto economico-finanziario;*
- *aggiorna gli altri libri associativi in uso che non siano di competenza del presidente o del tesoriere*
- *cura la stesura dei verbali del consiglio di amministrazione;*
- *riceve ed inoltra la corrispondenza e trasmette al tesoriere le lettere ed i documenti contabili.*

Il Tesoriere

Associazione di promozione sociale “Barcollo ma non mollo Francesca
Tambaro”

- collabora con il segretario alla predisposizione del rendiconto
- cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese
- ha il controllo dei beni mobili ed immobili dell'associazione

Il Collegio dei Probiviri

Qualora si reputi necessario, può venire istituito il Collegio dei Probiviri che arbitra in modo inappellabile le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione in merito anche alle domande di ammissione a socio. Ne fanno parte tre membri eletti tra gli associati dall'Assemblea che non facciano parte del Consiglio Direttivo, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili due volte. Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto tra i membri eletti dall'Assemblea; in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano di età. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 14 – Divieto di distribuzione utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 – ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio procederà alla formazione del rendiconto che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura; il

rendiconto, dal quale debbono risultare i beni, i contributi, ed i lasciti ricevuti, deve restare depositato a disposizione dei soci, presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 16 – Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di tre/quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma sarà devoluto ad altre associazioni operanti in analogo settore e comunque a fini di utilità sociale.

Art. 17 – Norme di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile.

Villaricca (NA), 15 Luglio 2014